Allegato 2 alla determinazione n. 85/2014/8° del 05.08.2014

DISCIPLINARE
CONCESSIONE USO PALESTRE PER ATTIVITA' SPORTIVE
IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO
ANNO 2014/2015

PALESTRA:

Scuola
Dirigente

GIORNI E ORARI:

Art. 1. FINALITA'

Art. 2. TIPOLOGIA E PERIODO DELLA CONCESSIONE

Art. 3. SOSPENSIONE UTILIZZO

Art. 4. CANONI

Art. 5. ASSICURAZIONE E CAUZIONE

Art. 6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

a) modalità d'uso

b) norme generali d'uso

c) tutela

d) pulizia

e) custodia, apertura e chiusura impianto

Art. 7. OBBLIGHI DEL COMUNE

a) manutenzione ordinaria e straordinaria

b) verifiche ed ispezioni

Art. 8. ESTINZIONE DEL DISCIPLINARE

Art. 9. NORME FINALI

ALLEGATO 1

Art. 1 FINALITA'

Scopo del presente disciplinare è quello di regolamentare l'utilizzo in orario extra scolastico delle palestre delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, site sul territorio aresino, per favorire nel modo più ampio la promozione e la pratica sportiva.
Le fonti normative di riferimento sono: la Legge n. 289/2002, articolo 90, comma 26, e il regolamento comunale per la concessione in uso delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico approvato con deliberazioni consiliari n. 83/13 e n. 42/14.
L'uso delle palestre non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi tipo di attività programmata dalla scuola in orario extra scolastico.
Costituiscono oggetto del presente disciplinare le palestre e tutti i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni, docce ecc.) funzionali all'utilizzo della palestre da parte dei soggetti concessionari.

Art. 2 TIPOLOGIA E PERIODO DELLA CONCESSIONE

La concessione è rilasciata dal Comune, in concordanza con il Dirigente Scolastico dell'Istituto e previo parere favorevole espresso dal rispettivo Consiglio d'Istituto.
La concessione è annuale, di norma coincidente con l'anno scolastico in corso al momento della richiesta (da circa metà settembre e fino alla fine del mese di giugno).
Le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo delle palestre per attività, manifestazioni o iniziative, di carattere sportivo, sono subordinate alla programmazione delle concessioni annuali per evitare usi incompatibili.
Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Art. 3 SOSPENSIONE UTILIZZO

L'utilizzo delle palestre è subordinato al rispetto del calendario scolastico e pertanto, non sarà possibile valersi della concessione nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
Non potranno essere concesse deroghe all'uso nei suddetti periodi.
I concessionari saranno debitamente informati sui periodi di chiusura delle palestre o di indisponibilità delle stesse per cause non prevedibili (danni per maltempo, manutenzioni straordinarie ecc.).
I periodi di chiusura di cui sopra non saranno utili agli effetti del computo dei canoni d'uso.

Art. 4 CANONI

I soggetti titolari di concessione annuale e temporanea, da parte del Comune, sono tenuti al versamento dei relativi canoni stabiliti dalla deliberazione della Giunta comunale (Allegato 1).
Il Comune si riserva ampia facoltà di rivedere i canoni come sopra stabiliti qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Le quote sono quantificate in base all'assegnazione, alla data di inizio e di cessazione dell'attività, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della palestra; eventuali rinunce alla concessione, anche parziali, devono essere comunicate per iscritto al Comune che, in sede di consuntivo, rideterminerà il canone da versare.
Le quote suddette saranno versate dai concessionari in contanti o con Bonifico Bancario (intestato al Comune di Arese) nei tempi e nei modi, indicati dall'Ufficio preposto, all'atto della richiesta.
Il regolare versamento delle quote rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione d'uso per l'anno successivo.

Per quanto sopra, i canoni verranno determinati nel seguente modo:

a) con maggiorazione di 1/2 ora per ogni corso (tempo minimo utilizzato, nel locale spogliatoio, per ogni turnover);
b) dal giorno d'inizio e quello della fine del calendario scolastico, se non diversamente comunicati con nota scritta;
c) computando le ore assegnate, sulla base della richiesta inoltrata, anche se non godute, se non precedentemente revocate con nota scritta.

Art. 5 ASSICURAZIONE E CAUZIONE

La Società Sportiva/Associazione dovrà essere in possesso di polizza assicurativa con massimali adeguati di copertura infortuni e per la responsabilità civile contro terzi, per eventuali danni al fabbricato e alle attrezzature, in ordine all'attività consentita che il medesimo concessionario intende intraprendere.
A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve costituire una cauzione dell'importo da stabilire in base alle ore di utilizzo, rilasciata a favore di questo Comune e salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:

1. mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993;
2. mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
3. mediante fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso del titolo per l'esercizio del ramo cauzioni;
4. in contanti mediante deposito della somma in questione alla Tesoreria comunale.

La polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del disciplinare.

Tale somma sarà restituita al termine dell'anno sportivo fatta salva la possibilità per la Società Sportiva di lasciare depositata tale somma al medesimo titolo per l'anno successivo.

Art. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e dovranno essere assicurati.

Nel caso di danni all'impianto ed alle attrezzature nelle ore d'uso, segnalati al Comune dal personale addetto alla sorveglianza della struttura, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte del Settore LL.PP. del Comune.
Il Comune, previa diffida, comunicherà l'ammontare del danno ed i termini entro i quali provvedere.
Qualora il concessionario non provveda direttamente, entro i termini fissati, al ripristino della situazione precedente al danno, sarà diffidato all'uso dell'impianto fatte salve ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno provocato ai sensi del Codice Civile.
Nel caso che l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà riparato dal Comune ed i costi ripartiti tra tutti i concessionari in parti proporzionali alle ore di utilizzo.
E' quindi interesse dei concessionari verificare, al momento d'ingresso, le condizioni dell'impianto e segnalare al Comune le eventuali anomalie.
Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito è consentito sub-concedere l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione;

a) Modalità d'uso

Il concessionario deve utilizzare gli impianti con le seguenti modalità:
a.1) rispettando le finalità per le quali è stata accordata la concessione;
a.2) osservando i giorni e gli orari loro assegnati;
a.3) lasciando in ordine la palestra per consentire il regolare svolgimento dell'attività prevista nel turno successivo;
a.4) indossando idonee ed apposite calzature;
a.5) non consumando cibi all'interno della palestra ad eccezione, se previsto, delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici;
a.6) evitando qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà dell'Istituzione Scolastica;
a.7) rispondendo ad eventuali danni che venissero arrecati agli impianti, accessori, attrezzi ed arredi;
a.8) segnalando al Comune comportamenti difformi o abusi o danni provocati;

b) Norme generali d'uso

Il concessionario deve, inoltre, attenersi ai seguenti comportamenti:
b.1) garantire, all'interno dell'impianto, la presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile per la Società del gruppo di atleti o fruitori della palestra;

b.2) individuare un responsabile, che, durante l'attività in palestra, è referente per l'attuazione delle norme sulla sicurezza antincendio (prevenzione, protezione e procedure da adottare), per la gestione e le emergenze di primo soccorso;
b.3) non installare attrezzature fisse o mobili, senza l'assenso scritto del Comune;
b.4) non parcheggiare biciclette all'interno delle palestre;
b.5) far accedere il pubblico solo nelle zone preposte.

c) Tutela
Il concessionario si impegna a:
c.1) comunicare al Comune, il nominativo del responsabile (referente) della Società;
c.2) comunicare l'inizio e la fine dell'utilizzo dei locali (in osservanza del calendario scolastico);
c.3) presentare il piano gare, campionati e tornei;
c.4) assumersi la diretta responsabilità civile e penale per danni o cose o persone che dovessero verificarsi nel corso delle attività sportive nelle ore assegnate e a tenere sollevati ed indenni il Comune e l'Istituto Scolastico (art. 5);

d) Pulizia
Il concessionario all'inizio dell'attività deve garantire la pulizia della palestra, onde consentirne l'utilizzo ai propri iscritti.
Il concessionario al termine delle attività deve procedere al:
d.1) lavaggio dei pavimenti dei locali spogliatoi, docce e servizi;
d.2) riordino di tutta l'eventuale attrezzatura utilizzata, così da lasciare l'impianto pulito e sgombro da ogni materiale per il turno successivo;

e) Custodia, apertura e chiusura impianto
Il concessionario è responsabile del controllo degli accessi e deve garantire che persone estranee non entrino nel perimetro del complesso che ospita l'impianto durante le ore di esercizio delle attività.
Gli ingressi perimetrali del complesso che ospita l'impianto, nonché la porta di ingresso dello stabile che ospita l'impianto, devono essere presidiati da parte di personale del Concessionario.
Il Concessionario ha l'onere di aprire e chiudere gli accessi al complesso che ospita l'impianto ed all'impianto stesso.
Al termine dell'utilizzo della palestra il concessionario ha l'obbligo di verificare la chiusura di finestre, porte e cancelli, al fine di evitare l'intrusione di soggetti estranei.
L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, debitamente segnalati dalla Direzione Didattica e verificati dal concedente, comporta a carico del concessionario (ultimo utilizzatore della palestra) l'applicazione dei seguenti provvedimenti restrittivi:

1. incameramento della cauzione per un importo equivalente alla quantificazione del danno prodotto dall'inadempimento del concessionario e/o richiesta ulteriore di risarcimento del danno in caso di insufficienza della capienza della stessa; conseguente obbligo di ripristino della cauzione entro sette giorni dalla richiesta, pena la sospensione dell'utilizzo della palestra;
2. sospensione dal provvedimento di concessione per un periodo di giorni sette contestualmente al verificarsi del primo episodio di inadempimento contrattuale, di giorni quindici per il secondo episodio e di giorni trenta al verificarsi del terzo;
3. adozione del provvedimento di decadenza dalla concessione al verificarsi del quarto episodio, dal quale deriva l'impossibilità di utilizzo della palestra anche per il successivo anno scolastico.

Art. 7 OBBLIGHI DEL COMUNE

a) Manutenzione ordinaria e straordinaria
L'Amministrazione Comunale provvederà:
a.1) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
a.2) alla fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua.

b) Verifiche ed ispezioni
Il Comune, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dal presente disciplinare, può provvedere in qualsiasi momento, mediante i propri funzionari o altro personale delegato, a verifiche ed ispezioni.

ART. 8 ESTINZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare si estingue per:

a) rinuncia del concessionario all'utilizzo dell'impianto scolastico, previo assenso da parte del Comune;
b) pronuncia di decadenza la quale opera, nei confronti del concessionario nei casi:
- contemplati nell'art.6 del presente disciplinare;
- mancato svolgimento delle attività previste nell'art.1;
- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 2 del regolamento comunale per la concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico;
- utilizzo dell'impianto sportivo per fini difformi da quelli per i quali è stato assegnato;
- mancato pagamento dei canoni di utilizzo;
- mancato pagamento delle penali, eventualmente applicate;
- mancata ricostituzione della cauzione.

Nei casi descritti nel secondo comma, la pronuncia di decadenza è preceduta dalla contestazione dei fatti al concessionario, con fissazione di un termine entro il quale lo stesso può presentare le proprie deduzioni e giustificazioni.
Il Comune può revocare il presente atto per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di almeno un mese.

Art. 9 NORME FINALI

Il Comune si riserva ogni facoltà, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, di integrare o modificare in tutto o in parte il presente disciplinare qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità per il raggiungimento dei propri obiettivi in materia di promozione dello sport.
In caso di situazioni o condizioni non previste nel presente disciplinare, si fa riferimento alle disposizione del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arese, _____

per L'ISTITUTO COMPRENSIVO **per L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il Responsabile dell'Area

_____ _____

per L'ASSOCIAZIONE

_____

ALLEGATO 1

TARIFFE USO PALESTRE ORARIO EXTRA-SCOLASTICO

ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALBO COMUNALE

PALESTRA	**TARIFFE** Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08.05.2014
Scuola Secondaria "Silvio Pellico" – Via Col di Lana	€ 60,00 /h
Scuola Secondaria "Leonardo Da Vinci" – Via Varzi	€ 60,00 /h
Scuola Primaria "Europa Unita" – Via Varzi	€ 40,00 /h
Scuola Primaria "Don Gnocchi" – Via dei Gelsi	€ 35,00 /h
Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" – Via Col di Lana	€ 20,00 /h

Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 – del regolamento per la concessione degli spazi pubblici e attrezzature" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/07/1997, **le tariffe sono ridotte in percentuale** tenendo conto del tipo di soggetti richiedenti e dell'interesse perseguito.

Testo art. 7

Le tariffe per la concessione degli spazi pubblici e attrezzature, aggiornate e rese pubbliche con periodicità annuale, sono determinate dalla Giunta che dovrà fare riferimento al prezzo di mercato di analoghe strutture pubbliche.
2. Le tariffe sono ridotte in percentuale tenendo conto del tipo di soggetti richiedenti e dell'interesse perseguito dagli stessi:
- privato per iniziativa propria non aperta al pubblico 0 %
- privato per iniziativa aperta al pubblico: 15 %
- associazioni, partiti, movimenti politici e sindacali per propria iniziativa limitata agli associati: 30 %
- associazioni, partiti, movimenti politici e sindacali per iniziativa aperta al pubblico: 50 %
- associazioni per l'uso aperto al pubblico della sala di via Resegone, 14: 100 %

USO PALESTRE
- associazioni sportive aresine per attività di promozione sportiva: 90 %
- associazioni sportive, privati od altri per attività del tempo libero o semiprofessionale: 0 %